QUESTURA DI SALERNO

***D**ivisione **I**nvestigazioni **G**enerali **O**perazioni **S**peciali*

Sezione Informativa – Squadra Tifoserie

Oggetto: Verbale di notifica.-

L'anno 2011, addì 10 del mese di giugno, alle ore 17.30, in Salerno via Roma, presso la sede del Comune di Salerno.--//

Innanzi a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G., Ispettore Capo Rocco Palladino, della Polizia di Stato, in servizio presso il suddetto Ufficio, è presente

Sig. BRAGA NELLA, FUNZIONARIO dell'UFFICIO DI GABINETTO del COMUNE di SALERNO. –

al quale viene notificato, previa consegna di una copia il provvedimento prot.n. 0045364 del Prefetto della Provincia di Salerno datato 9 giugno 2011, relativo all'incontro di calcio "Salernitana calcio 1919 vs Hellas Verona F.C." finale di ritorno dei play off del campionato nazionale di Lega Pro 1^ Divisione girone "A", che si disputerà a Salerno domenica 19 giugno 2011.---//

Letto, confermato e sottoscritto.--//

L'interessato

Il verbalizzante

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Prefettura Salerno
Prot. Uscita del 09/06/2011
Numero 0045364
Classifica 32.01

PREMESSO che domenica 19 giugno 2011 è prevista la disputa, nello stadio "*Arechi*" di Salerno, dell'incontro di calcio "*Salernitana Calcio 1919 – Hellas Verona F.C.*", finale di ritorno dei *play off* del Campionato nazionale di Lega Pro di 1^ Divisione, girone "A" ;

VISTA la Determinazione n. 29/2011, adottata dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive nella seduta dell'8 giugno 2011, con la quale, in relazione alla disputa del predetto incontro di calcio, ritenuto ad alto rischio, si chiede al Prefetto, sentito il Questore, di valutare la possibilità di adottare le prescrizioni della vendita dei tagliandi destinati ai residenti nella Regione/Provincia che origina la trasferta ai soli possessori della *"tessera del tifoso"*, e, nel giorno della gara, della vendita dei tagliandi ai soli residenti nella Regione/Provincia dove avrà luogo l'incontro;

VISTA la nota n. A4/11/1272/Gab. in data 8 giugno 2011, con la quale il Questore di Salerno, preso atto della ripetuta Determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha proposto l'adozione, in occasione dell'incontro di calcio in argomento, delle prescrizioni indicate nella nota medesima;

RITENUTO di condividere l'orientamento espresso dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e la proposta formulata dal Questore di Salerno;

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931;

DISPONE

in occasione della disputa dell'incontro di calcio "*Salernitana Calcio 1919 – Hellas Verona F.C.*", previsto domenica 19 giugno 2011 presso lo stadio "*Arechi*" di Salerno, finale di ritorno dei *play off* del Campionato nazionale di Lega Pro, 1^ Divisione, girone "A", le seguenti prescrizioni :

- vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio per i residenti nella Regione Veneto riservata ai soli possessori della "*tessera del tifoso*,

VISTO PER COPIA CONFORME
Salerno, - 9 GIU. 2011

nel numero massimo di 2000 unità, pari alla capienza del settore ospiti - Curva Nord - dello stadio "*Arechi*";

- il giorno della gara, vendita dei tagliandi di accesso allo stadio riservata ai soli residenti nella Provincia di Salerno.

Il Questore di Salerno disporrà per la notifica del presente provvedimento a tutti i soggetti interessati, nonché tutti gli interventi ritenuti idonei per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla notifica.

Salerno, 9 giugno 2011

Il Prefetto
(Marchione)

GCP